



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n.240



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);

VISTO l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6;

VISTO l'articolo 14, legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (...)

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data (...) e in data (...)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (...)

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 1

(La contabilità economico-patrimoniale nelle università)

1. Al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da:
 - a. il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
 - b. il bilancio unico d'ateneo di esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
 - c. il bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.
4. Le università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Art. 2

(Principi contabili e schemi di bilancio)

1. Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3

(Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)

1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, individuata ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della stessa legge.
2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

(Classificazione della spesa per missioni e programmi)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.
3. Al fine di assicurare quanto previsto dal decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5

(Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.
2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.
3. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico d'ateneo di esercizio, accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.
5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalità ed i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio ed il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) per le università statali: dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

Art. 6

(Bilancio consolidato)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della medesima legge.
2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
 - a) le fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - b) le società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
 - c) gli altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
 - d) gli altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.

Art. 7

(Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

delle finanze, sentita la CRUI, emana i decreti di cui all'articolo 2, all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 3.

2. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge del 9 maggio 1989, n. 168, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.

4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina una quota agli atenei che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013.

Art. 8

(Obblighi di trasparenza)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), con le modalità e le procedure informatizzate definite dal Ministero.

3. Il bilancio unico d'esercizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e, nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università.

Art. 9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata, con mandato triennale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università.
2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al presente decreto, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in coerenza con i principi ed i criteri definiti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti.
3. La Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università e da esperti del settore.

Art. 10

(La contabilità finanziaria nella fase transitoria)

1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio, definiti con decreto del Direttore della direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, le università predispongono lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) i commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente "In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria".

3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente: "Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9".

4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole "finanziaria ed amministrativa" sono sostituite con "gestionale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma